

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
con sede in CLES

**Verbale di deliberazione n. 82
del Commissario Straordinario**

OGGETTO: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (*“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*).

Variazione di assestamento generale - controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2021.

L’anno duemilaventuno addì **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **9.10** nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

premessi che:

- Con deliberazione n. 1218 di data 16.07.2021, la Giunta provinciale ha nominato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, punto 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 31.08.1972 n. 670 – il signor Dominici Silvano quale Commissario straordinario della Comunità della Val di Non, attribuendo a quest’ultimo le funzioni spettanti al Presidente, al Comitato esecutivo e al Consiglio della Comunità.

il signor Dominici Silvano, in qualità di Commissario straordinario, provvede all’esame e all’adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario generale dott. Marco Guazzeroni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”*).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all’albo telematico della Comunità della Val di Non per dieci giorni consecutivi

dal 29.07.2021 al 08.08.2021

Cles 29.07.2021

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

OGGETTO: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”).

Variazione di assestamento generale - controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2021.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA COMUNITA’ DELLA VAL DI NON

Il presente provvedimento deliberativo viene adottato dal Commissario straordinario nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1218 di data 16.07.2021 nell’esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio della Comunità.

Premesso che:

- la L.P 09.12.2015 n. 18 avente ad oggetto “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)*”, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 23.06. 2011 n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (“*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”) che trovano applicazione agli enti locali della provincia di Trento;
- sempre con il D.Lgs. 23.06. 2011 n. 118 sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Visto l’art. 175 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale prevede che “*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*”.

Richiamato il successivo art. 193, comma 2, del medesimo decreto legislativo in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato, in risposta ad un quesito formulato dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di verificare la possibilità di assegnare gli spazi finanziari anche alle Comunità, ha precisato che devono ritenersi assoggettati ai vincoli del pareggio di bilancio solo gli enti espressamente richiamati nell'ambito dell'art. 9 della L. 24.12.2012 n. 243, vale a dire Regioni, Provincie, Comuni, Città Metropolitane e Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Dato atto pertanto che le Comunità non sono sottoposte ai citati vincoli, come risulta anche dalla comunicazione della Provincia Autonoma di Trento di data 02.07.2018 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1324 di data 27.07.2018.

Vista la precedente deliberazione commissariale n. 13 di data 19.02.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2021–2023 e il Documento Unico di Programmazione 2021-2023.

Vista ancora la precedente deliberazione commissariale n. 14 di data 19.02.2021 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2021–2023;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 23.06. 2011 n. 118, punto 4.2 lettera g);

Accertato come quello in oggetto costituisca un adempimento obbligatorio per legge e come lo stesso debba essere assolto entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, come espressamente previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli art. 27 e 29 del vigente Regolamento di contabilità.

Ritenuto, di conseguenza, come il suddetto adempimento debba essere garantito anche nell'attuale regime di commissariamento delle Comunità della provincia di Trento disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1218 di data 16.07.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, punto 5, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 31.08.1972 n. 670.

Dato atto che con nota prot.n. 6603 di data 07.07.2021 il Responsabile del servizio finanziario ha richiesto ai Responsabili dei servizi in cui si articola l'assetto organizzativo dell'ente le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia

esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei servizi.

Considerato che il Responsabile del servizio finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili dei servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 23.06. 2011 n. 118, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Ritenuto, pertanto, di accertare l'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale in euro 227.785,00 e accantonato nel risultato di amministrazione in euro 1.476.384,15.

Verificato l'attuale stanziamento del fondo di riserva e ritenuto lo stesso sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge.

Verificato l'attuale stanziamento del fondo di riserva di cassa e ritenuto lo stesso sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge.

Considerato che, a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, non sussiste la necessità di operare variazioni di bilancio in assestamento.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, dott. Domenico Mariano in data 26.07.2021, assunto al protocollo dell'ente in data 26.07.2021 sub n. 7203/5.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di rispettare la tempistica prevista in merito dalla vigente normativa in materia.

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.

Visto lo Statuto della Comunità della Val di Non.

Vista la L.P. 09.12.2015 n. 18.

Visto il D.Lgs. 23.06. 2011 n. 118.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1218 di data 16.07.2021.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.,

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 187 comma 1 del Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;

d e l i b e r a

- 1) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nei seguenti allegati:
 - prospetto di controllo degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – allegato 1;
- 2) di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- 3) di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi come risultante dal prospetto allegato 2 alla presente deliberazione che non manifesta particolari criticità e non necessitano pertanto correttivi dell'azione amministrativa;
- 4) di dare atto che, a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, non sussiste la necessità di operare variazioni di bilancio in assestamento;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2021;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le ragioni meglio specificate in premessa;
- 7) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione al Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dominici Silvano

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 3, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige”).

Cles,

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2 – “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige”).

Cles, li 29.07.2021

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cles, li

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco